

## QUALI RESPONSABILITÀ NELL'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA

*Premessa: E' abbastanza arduo riuscire ad esporre in modo chiaro, preciso e succinto un argomento riguardante norme giuridiche. Io farò del mio meglio! Il mio intento è quello di dare un'informazione adeguata a chi di noi, a turno, si trova capo-gita.*

“Solitario in montagna è sinonimo di eccezionale, al di fuori dei limiti di prudenza”. E' bene andare in montagna accompagnati, non solo per condividere un'esperienza tra amici, ma anche disporre di un possibile soccorso in caso di aiuto. Dal legislatore l'accompagnamento è definita come attività con la quale un soggetto (accompagnatore) professionalmente o per spirito associazionistico o per amicizia o cortesia, si unisce ad uno o più persone (accompagnati) accettando espressamente o tacitamente, di offrire loro collaborazione e protezione al fine di consentire al meglio lo svolgimento della gita, investendosi l'accompagnatore di un potere direttivo cui corrisponda la subordinazione di chi viene accompagnato. Così viene limitato il rischio per gli accompagnati con l'effetto di determinare il sorgere di una proporzionale responsabilità. Come si vede si tratta di una definizione estremamente articolata, dalla quale è bene evidenziare che la responsabilità può derivare non solo dalle forme di accompagnamento professionale ma anche da quelle volontarie – senza compenso.

**Gratuito non significa esente da responsabilità.**

Il legislatore ha regolato in modo diretto la figura dell'accompagnatore professionale (guide alpine con compenso), mentre ha delegato al C.A.I. la disciplina dell'attività degli **accompagnatori** che si classificano: **1) volontari qualificati** -ossia istruttori C.A.I. ai quali è richiesto dall'art. 4/5/7 “la capacità di condurre un gruppo” -“ la conoscenza delle tecniche di sicurezza e soccorso” - “la prestazione volontaria e gratuita del servizio ; **2) non qualificati** – ossia i capogita – gli accompagnatori occasionali per amicizia – i compagni di cordata o d'escursione.

Non approfondiamo l'aspetto delle guide professionali, che non ci interessa direttamente, analizziamo invece la figura del capogita proprio perché anche noi spesso ci troviamo investiti in tale ruolo.

**Il capogita** ha il compito di coordinare, organizzare l'attività e curarne la pratica attuazione. La valutazione delle sue effettive capacità ed esperienze non è il frutto della frequenza di corsi specifici, bensì di un giudizio interno all'associazione, che individua i più esperti e capaci ma relativamente al livello dei propri iscritti. Ne consegue che non si potranno attribuire a tale figura le potenzialità e capacità uniformi o contare su una presunzione di affidabilità analoga a quella degli accompagnatori qualificati del CAI. **L'accompagnatore dispone del potere di effettuare delle scelte**, le più opportune, riguardo agli aspetti tecnici e secondo i canoni della diligenza e prudenza. Da parte sua l'accompagnato ha il preciso dovere in via preventiva di informare del livello delle proprie capacità e conoscenze tecniche, deve adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida, in caso contrario si assumerà in proprio le conseguenze della propria insubordinazione. Il caso del capogita, essendoci la gratuità (altrimenti si cadrebbe nell'esercizio abusivo di professione) rientra tra le prestazioni di mera cortesia e non fa sorgere rapporti contrattuali perché manca l'elemento della patrimonialità. Quindi la responsabilità non troverà la propria fonte nel contratto, ma si definirà extracontrattuale e troverà fonte nel generale principio di non arrecare danno ad alcuno (neminem laedere). Chiariamo che il senso di **responsabilità** non è un concetto giuridico, ma significa avere coscienza dell'impegno assunto e volontà di svolgerlo utilizzando al meglio il bagaglio delle proprie potenzialità tecniche e psicologiche.

Nel caso nostro di capogita possono essere violate norme civili quindi la sanzione consisterà nel risarcimento del danno prodotto ed il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante. **Come può essere valutata la colpa?** Si parla di **dolo** quando il danno è stato intenzionalmente previsto e voluto (coscienza e volontà). Nel caso di **colpa** il danno è avvenuto senza l'intenzione del soggetto pur essendo a lui riconducibile per violazione di diligenza, prudenza ecc. Per non incorrere in un'ipotesi di colpa generica l'accompagnatore deve osservare : **regole di diligenza** (per evitare di provocare ad altri un danno ingiusto) **regole di prudenza e regole di perizia** (osservanza di particolari tecnici per certe attività). Minor rigore viene posto nel valutare la colpa in considerazione della gratuità della prestazione. Quindi ciò deve indurre a minor aspettative e quindi maggior diligenza dell'accompagnato e non già minor attenzione a cura dell'accompagnatore. La generale tendenza è quella per cui ciascun alpinista od escursionista sa di assumere ed assume un grado di responsabilità che non trasferisce o non intende trasferire su chi lo accompagna. Affinché sussista un **illecito civile** è necessario un comportamento attivo in violazione delle regole, ma anche l'inerzia, il non agire o l'omissione può talvolta costituire la causa o la concausa dell'evento dannoso. L'art 40 comma 2cp dice “...non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Nel definire meglio l'aspetto complesso della responsabilità nell'accompagnamento in montagna è da considerare anche la possibilità di “concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili”. Infatti sia al fine di valutare la sussistenza della colpa, sia per verificare se il nesso di causalità risulti interrotto, è alla prevedibilità (o imprevedibilità) e alla evitabilità dell'evento che si fa abituale riferimento. Vi sono pure situazioni che limitano la responsabilità sino ad escluderla: **il caso fortuito o la forza maggiore, l'aver agito in stato di necessità, il concorso di colpa del danneggiato, la presenza di una clausola di esonero della responsabilità**. Analizzando le pur scarse pronunzie giurisdizionali si può vedere come la sentenza segue un iter logico alla ricerca della sussistenza o meno degli elementi costitutivi l'atto illecito. L'assenza di anche uno solo di tali elementi vale ad escludere la responsabilità dell'accompagnatore. **Responsabilità in senso giuridico**, nel caso di guide professionali, si riferisce all'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico). Diverse possono essere le **sanzioni: penali (pena detentiva) - amministrative (multe, revoca) – civili (risarcire i danni)**. L'obbligo risarcitorio in ambito contrattuale ha una portata diversa, l'art 1225 cc limita il risarcimento ai soli danni prevedibili al tempo in cui si è sorto l'obbligo e sarà il debitore a dimostrare che quanto è accaduto è dipeso da cause a lui non imputabili (art. 1218 c).

Alla base dell'imputabilità della pena deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto. La **responsabilità penale** deve accertare la presenza di una condotta commissiva od omissiva o concausa dell'evento lesione o morte. Difronte ad una lesione od in casi estremi alla morte non si può automaticamente ipotizzare responsabilità penale. E' sempre necessaria una puntuale ricostruzione: **1) dei comportamenti tenuti dai soggetti-causa dell'evento dannoso**, della riconducibilità o meno di quest'ultimo alla condotta dell'uno piuttosto che all'altro o di entrambi. **2) dell'assenza dei limiti di responsabilità** (forza maggiore caso fortuito) **3) all'assenza di cause di giustificazione** (aver agito in caso di necessità). Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità con le relative conseguenze sanzionatorie.

**Il soccorso** è un dovere generale, grava su chiunque. Se durante una gita si interviene a favore di qualcuno che versa in stato di bisogno, la collaborazione va protratta sino all'intervento del soccorso. Anche nel caso di un accompagnatore che ha già in custodia un suo gruppo e sarebbe illogico obbligarlo ad abbandonare chi gli si è affidato per portare soccorso ad altri, l'art.17 puntualizza “... per necessità di soccorso verso altri in pericolo a condizione di non compromettere la sicurezza dei propri clienti”.

**Ma a quale condotta ci si deve uniformare** perché non si possano ascrivere elementi di colpa e quindi di responsabilità? C'è un'assenza di norme specifiche in argomento, comunque si fa riferimento a regole consuetudinarie tratte dall'esperienza: **1) la scelta dell'itinerario** (è la guida che fissa il n° dei partecipanti in base alla sua capacità di sorveglianza, in base alla difficoltà della gita, della sua lunghezza ed in base alle capacità dei clienti; **2) la preparazione dell'uscita:** prudenza, vigilanza ed umiltà perché in montagna la presenza di rischi non può essere elusa. L'attrezzatura deve essere adeguata, affidabile e verificata periodicamente. Sempre pronto il materiale di pronto soccorso. Fondamentale è il **rapporto accompagnatore-accompagnato e viceversa:** la guida deve dare assistenza necessaria, fare attenzione ai bimbi, in caso d'incidente deve informare il posto più vicino; d'altra parte l'accompagnato deve ascoltare, uniformarsi. La decisione di interrompere una gita deve essere presa di comune accordo, comunque la guida ha l'ultima parola.

ANZI, nel nostro gruppo è il PRESIDENTE CHE HA L'ULTIMA PAROLA!!! (Fausto ti autorizzo a tagliare l'ultima frase)

Ciao M.Rosa.